

**PROTOCOLLO D'INTESA  
PER IL SOSTEGNO AI LAVORATORI E ALLE IMPRESE  
NELLE SITUAZIONI DI CRISI**

Il giorno XX 2011, presso la sede della Provincia di Lecco, Piazza Lega Lombarda, 4 - Lecco

TRA

- Provincia di Lecco, rappresentata dall'Assessore allo Sviluppo economico e al Mercato del lavoro Fabio Dadati
- Confindustria Lecco
- API Lecco
- ANCE Lecco
- Confartigianato Imprese Lecco
- CNA Lecco
- Confcommercio Lecco
- Confesercenti Lecco
- CGIL Lecco
- CISL Lecco
- UIL Lecco
- BCC dell'Alta Brianza Alzate Brianza
- BCC Cassa rurale di Treviglio
- BCC di Cremeno
- BCC della Valsassina
- Credito Valtellinese s.c.
- Intesa San Paolo

PREMESSO CHE

- anche a causa della situazione economica, che permane piuttosto difficile, le imprese interessate da interventi di cassa integrazione guadagni (CIG) non sono in grado, in alcuni casi, di anticiparne il trattamento ai lavoratori;

- per le procedure previste dalla vigente normativa, le erogazioni ai lavoratori dei trattamenti di CIG da parte dell'INPS avvengono con tempistiche che, in caso di mancata anticipazione da parte dell'impresa o in mancanza di richiesta all'INPS del pagamento anticipato ai sensi del comma 3 dell'art. 7-ter del D.L. 5/09 convertito con modificazioni con la L. 33/09, possono comportare difficoltà economiche per i lavoratori e per le loro famiglie;
- nel 2009 la Provincia di Lecco ha già attivato con le parti sociali e alcune banche operanti sul territorio provinciale un protocollo d'intesa per garantire l'anticipazione da parte delle banche del trattamento economico che il lavoratore vanta nei confronti dell'INPS;
- nell'ambito del presente protocollo d'intesa i termini "banca" o "banche" devono intendersi riferiti agli istituti di credito sopra identificati, nonché alle banche che successivamente aderiranno all'accordo ai sensi del successivo punto 16;
- a tale riguardo, è stata riscontrata la disponibilità delle banche ad anticipare ai lavoratori la somma che gli stessi riceveranno dall'INPS come trattamento di CIG straordinaria o in deroga;

## TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti firmatarie convengono quanto segue:

1. le situazioni di crisi rispetto alle quali è operativo il presente accordo sono identificate nel ricorso:
  - a) alla CIG Straordinaria da parte delle imprese coinvolte in procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata) o di liquidazione;
  - b) alla CIG Straordinaria da parte delle imprese che hanno espressamente richiesto il pagamento diretto dell'indennità da parte dell'INPS, previo accordo sindacale tra le parti;
  - c) alla CIG Straordinaria "in deroga" da parte delle imprese che hanno espressamente richiesto il pagamento diretto dell'indennità da parte dell'INPS, previo accordo sindacale tra le parti;
2. il lavoratore riceverà dalla propria impresa o dal titolare della procedura concorsuale, unitamente al proprio cedolino paga, una lettera che attesti la richiesta degli

ammortizzatori sociali sopra citati e l'impossibilità ad anticipare il trattamento di integrazione salariale o il verbale di accordo da cui emerge quanto sopra.

Con tale lettera il lavoratore si presenterà presso la banca di fiducia, per la concessione del finanziamento di cui ai punti successivi, regolato sul conto corrente già in essere;

3. il presente accordo è da intendersi valido di norma per i lavoratori già clienti delle banche firmatarie alla data di sottoscrizione dell'accordo stesso.

Qualora il lavoratore non intrattenga rapporti con uno degli istituti di credito sottoscrittori del presente, si recherà presso uno di essi per l'apertura, nel rispetto delle norme e dei presupposti di legge, di un rapporto di conto corrente, senza commissioni bancarie a carico del richiedente, su cui regolare il finanziamento (Allegato n. 1: elenco dei documenti necessari da presentare alla banca);

4. le banche, a richiesta del lavoratore e fatto salvo il principio di competenza territoriale riguardante l'operatività delle banche aderenti all'accordo, concederanno finanziamenti individuali regolati sul conto corrente di cui al punto precedente, fino ad un importo massimo di € 6.300,00 (seimilatrecento euro); il lavoratore potrà prelevare mensilmente un importo massimo di € 700,00 (settecento euro) per una durata massima di nove mesi;
5. in caso di proroga o nuova richiesta di CIG, le banche si impegnano a concedere al lavoratore un prolungamento del periodo di anticipo per un massimo di ulteriori 2 mesi;
6. il datore di lavoro si impegna a trasmettere, mensilmente o per il periodo considerato, il numero di ore di CIG effettuate dal lavoratore come da modello allegato (Allegato n. 2);
7. gli importi individuali concessi non saranno soggetti né a tassi né a spese di gestione del conto;
8. a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di restituzione dei finanziamenti accordati dalla banca, il lavoratore cederà a quest'ultima il credito che vanta nei confronti dell'INPS. A tal fine il lavoratore si impegnerà a domiciliare, in via irrevocabile, presso la banca che gli ha accordato il finanziamento, l'accredito delle somme che successivamente gli saranno erogate dall'INPS. A tale riguardo il lavoratore darà indicazione all'INPS, anche tramite il datore di lavoro, del numero di conto corrente su

cui accreditare gli importi dovuti. La banca tratterrà le somme fino alla concorrenza dell'ammontare del finanziamento. Le eventuali somme che residueranno saranno liberamente disponibili dal lavoratore;

9. i tempi di rimborso del finanziamento saranno correlati ai tempi di liquidazione, da parte dell'INPS, delle indennità di CIG riconosciute ai sensi di legge, maturate a favore dei singoli lavoratori;
10. le banche possono richiedere alle associazioni imprenditoriali e/o alle OO.SS. territoriali che hanno sottoscritto l'accordo sindacale eventuali informazioni utili alla piena conoscenza di determinate situazioni aziendali, con riferimento all'applicazione del presente protocollo;
11. le organizzazioni sindacali si impegnano a portare a conoscenza dei lavoratori questa possibilità di sostegno finanziario a termine in riferimento sia agli aspetti procedurali sia rispetto alle clausole dell'accordo;
12. qualora il lavoratore in CIG, con mutuo per prima casa in essere con una delle banche parti del presente accordo, manifesti difficoltà nel pagamento delle rate, potrà richiedere la sospensione del pagamento delle stesse, fatte salve le migliori condizioni di legge vigenti.  
Una volta che vi sia l'accoglimento della richiesta da parte della banca, il periodo di sospensione sarà commisurato alla durata della CIG straordinaria o "in deroga" e, comunque, per un massimo di 12 (dodici) mesi, senza oneri e spese aggiuntive per il richiedente. Le rate sospese saranno messe in coda al piano d'ammortamento originario;
13. nel caso di CIG straordinaria di cui al punto 1 lett. a), a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di restituzione dei finanziamenti accordati dalla banca, il lavoratore cederà altresì l'eventuale TFR che dovesse essere corrisposto dall'INPS;
14. il presente protocollo d'intesa avrà validità per 12 mesi dalla data di sottoscrizione, decorsi i quali s'intende tacitamente rinnovato per il medesimo periodo, salvo disdette da comunicare almeno 30 (trenta) giorni prima;
15. copia del presente protocollo sarà inviata per conoscenza alla Direzione dell'INPS di Lecco;

16. le parti concordano che il presente protocollo possa essere esteso anche ad altre banche, previa sottoscrizione del presente accordo, al fine di ampliare le possibilità di intervento nei confronti dei lavoratori interessati da situazioni di crisi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Provincia di Lecco	_____
Confindustria Lecco	_____
API Lecco	_____
ANCE Lecco	_____
Confartigianato Imprese Lecco	_____
CNA Lecco	_____
Confcommercio Lecco	_____
Confesercenti Lecco	_____
CGIL Lecco	_____
CISL Lecco	_____
UIL Lecco	_____
BCC dell'Alta Brianza Alzate Brianza	_____
BCC Cassa rurale di Treviglio	_____
BCC di Cremeno	_____
BCC della Valsassina	_____
Credito Valtellinese s.c.	_____
Intesa San Paolo	_____